

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27964 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 22/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BELLANOVA GIUSEPPE nato a OSTUNI il 21/12/1964

avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

uditi, per l'imputato, gli Avv.ti MAURIZIO GIANNONE e VINCENZO LANZILOTTI,
che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

lette le memorie contenenti motivi nuovi e conclusioni scritte presentate dagli
Avv.ti MAURIZIO GIANNONE e VINCENZO LANZILOTTI, i quali, nell'interesse di
GIUSEPPE BELLANOVA, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe Bellanova era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto previsto dagli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1 e 2, 223, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, perché, quale amministratore di fatto della società *la Mediterranea servizi società cooperativa in liquidazione*, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 17 marzo 2021, in concorso con l'amministratore di diritto Anna Rita Lanzilotti, aveva distratto un'autovettura marca *Peugeot*, cedendola, senza corrispettivo, alla *Mediterranea servizi s.r.l.* il 7 maggio 2019; e perché aveva distrutto ovvero occultato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare pregiudizio ai creditori, tutti i libri sociali e gran parte delle scritture contabili. Con sentenza del 26 giugno 2024, emessa all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano condannò l'imputato, riconosciuta la diminuzione del rito, alla pena di due anni e due mesi di reclusione, nonché alle pene accessorie previste dall'art. 216, ult. comma, legge fall., determinandone la durata in tre anni.

2. Con sentenza del 21 novembre 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in due anni di reclusione e le pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma legge fall. nella medesima misura, confermando, nel resto, le statuizioni della sentenza impugnata.

3. Giuseppe Bellanova ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Vincenzo Lanzilotti, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2 e 223, r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto la qualifica di amministratore di fatto dalla natura familiare della compagine societaria, dagli incarichi da lui in precedenza ricoperti e dalle dichiarazioni della liquidatrice Antelmi, senza confrontarsi con le deduzioni difensive secondo cui quest'ultima avrebbe accettato l'incarico anche su richiesta di Anna Rita Lanzilotti, all'epoca presidente del consiglio di amministrazione, e Bellanova avrebbe svolto un mero ruolo di interlocuzione. La motivazione sarebbe, inoltre, carente nella parte in cui

non avrebbe indicato elementi concreti attestanti l'esercizio, da parte dell'imputato, di effettivi poteri gestori, organizzativi o commerciali, né sarebbero stati svolti adeguati accertamenti istruttori sul punto.

Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza non avrebbe chiarito il titolo della responsabilità ascritta all'imputato, né individuato gli elementi dimostrativi del concorso dello stesso nelle condotte contestate. In particolare, non risulterebbero accertate né la materiale sottrazione della documentazione contabile né la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. La decisione si fonderebbe, inoltre, sulle indicazioni contenute nella relazione del curatore, senza che sia stata acquisita idonea documentazione atta a verificare quali scritture fossero state effettivamente consegnate dal professionista incaricato alla società e, successivamente, al curatore fallimentare.

Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte di appello avrebbe ritenuto incongruo il prezzo di cessione della vettura sulla base di dati tratti da fonti aperte e di listini di mercato non acquisiti al processo, senza considerare le effettive condizioni del mezzo. Ne deriverebbe l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare il carattere distrattivo dell'operazione e, conseguentemente, la sua responsabilità in ordine al reato contestato.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante. La Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di spiegare per quale motivo le attenuanti generiche non siano state accordate in regime di prevalenza.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione, nella misura minima, della pena accessoria prevista dall'art. 322, comma 4, d.lgs. n. 14 del 2019. A fronte della richiesta formulata con il quarto motivo dell'atto di appello, la Corte territoriale avrebbe omesso totalmente di pronunciarsi sul punto, atteso che il riferimento alla pena accessoria sarebbe presente solo nel dispositivo e non anche in motivazione.

4. Con requisitoria scritta in data 21 aprile 2026 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo corretta la motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto e alla sussistenza dei reati contestati. Quanto alla bancarotta patrimoniale, sarebbe gravato sull'imputato l'onere di dimostrare la legittima destinazione del bene o del relativo ricavato. Quanto alla bancarotta documentale, sarebbe stata provata l'assenza di una parte significativa delle scritture contabili e la sussistenza dell'elemento soggettivo, desunto anche dall'episodio distrattivo accertato. Infine, immune da censure sarebbe il trattamento sanzionatorio.

5. In data 5 maggio 2026 sono pervenute, via PEC, due distinte memorie presentate dagli Avv.ti Maurizio Giannone e Vincenzo Lanzilotti, i quali, nell'interesse di Giuseppe Bellanova, hanno presentato motivi nuovi con i quali è stata ribadita l'insufficienza e l'illogicità della motivazione delle sentenze con riguardo sia alla bancarotta patrimoniale sia alla bancarotta documentale. In relazione alla contestata distrazione, l'incongruità del prezzo di cessione sarebbe stata affermata sulla base di valutazioni meramente congetturali, fondate su generici riferimenti a fonti aperte e listini dell'usato, senza alcun accertamento tecnico sulle effettive condizioni del mezzo e senza considerare il valore risultante dalla contabilità societaria. Quanto alla bancarotta documentale, entrambe le memorie contestano soprattutto la prova del dolo specifico, atteso che la decisione impugnata non dimostrerebbe adeguatamente che l'eventuale incompletezza della documentazione contabile fosse finalizzata a procurare un profitto ingiusto o a recare pregiudizio ai creditori. A tal fine si sottolinea che una parte significativa delle scritture era stata comunque consegnata alla curatela e che il dissesto della cooperativa sarebbe dipeso principalmente dalla crisi economica e dall'impossibilità di riscuotere crediti commerciali, piuttosto che da condotte fraudolente. Le difese escludono inoltre che vi siano elementi concreti per sostenere il trasferimento fraudolento del patrimonio della cooperativa alla *Mediterranea Servizi s.r.l.*, evidenziando sia l'assenza di beni sociali di particolare rilievo sia la successiva messa in liquidazione della stessa s.r.l. a breve distanza temporale dalla cooperativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Con il primo motivo, il ricorso deduce vizio di violazione di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei delitti contestati, articolando varie censure in relazione alla qualifica di amministratore di fatto in capo a Bellanova, alla configurabilità della bancarotta documentale, pur non essendo stato provato che l'imputato avesse continuato a ingerirsi nell'amministrazione della società e non essendo stato dimostrato il dolo specifico, nonché, alla bancarotta patrimoniale, non essendo stato provato che il prezzo pagato per l'acquisto del mezzo fosse incongruo.

2.1. Le doglianze articolate dal ricorrente, pur formalmente prospettate sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, si risolvono in larga misura nella sollecitazione di una rivalutazione del compendio probatorio e

degli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito, operazione preclusa al giudice di legittimità a fronte di una motivazione immune da manifeste illogicità.

La Corte territoriale ha infatti fornito una ricostruzione coerente e logicamente argomentata del ruolo svolto da Bellanova nell'ambito della gestione della società fallita, valorizzando una pluralità di elementi convergenti, esaminati nel loro complessivo significato dimostrativo e non già isolatamente considerati.

In particolare, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo alle dichiarazioni rese dalla liquidatrice Antelmi al curatore fallimentare, legittimamente utilizzabili ai fini della decisione in quanto confluite nella relazione fallimentare, la quale costituisce fonte di prova non soltanto con riguardo agli aspetti documentali e contabili accertati dal curatore, ma anche in relazione alle informazioni e alle dichiarazioni da quest'ultimo raccolte nell'esercizio delle sue funzioni (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 - 01). Sul punto è stato, infatti, affermato che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo del dibattimento «in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare»; sicché «possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato» (Sez. 5, n. 24781 del 8/03/2017, Corrieri, Rv. 270599-01; Sez. 5, n. 39001 del 9/06/2004, Canavini, Rv 229330 - 01).

Muovendo da tali risultanze, la Corte di appello ha evidenziato come la stessa Antelmi avesse riferito di avere assunto la carica di liquidatrice su richiesta del figlio Bellanova e della nuora, circostanza ritenuta sintomatica di un ruolo gestorio effettivamente esercitato dagli stessi.

La diversa lettura prospettata dalla difesa, secondo cui il ricorrente avrebbe svolto una mera funzione di intermediazione, è stata implicitamente disattesa attraverso una valutazione non manifestamente illogica del complessivo quadro probatorio, nel cui ambito l'indicata circostanza non è stata considerata isolatamente, bensì unitamente agli ulteriori elementi valorizzati nella sentenza.

Né assume decisivo rilievo la dedotta incompletezza delle indagini in ordine all'audizione di dipendenti, fornitori o altri soggetti operanti nell'impresa. Invero, il giudizio di responsabilità non risulta fondato su mere congetture, bensì su elementi positivi ritenuti convergenti dalla Corte territoriale, cui si aggiungono le caratteristiche dell'assetto societario della fallita e della società beneficiaria dell'atto distrattivo, entrambe connotate da una struttura sostanzialmente familiare, nonché la diretta riconducibilità al ricorrente della società che aveva tratto vantaggio dall'operazione oggetto di contestazione.

Dunque, non assume rilievo la dedotta mancanza di prove dirette dell'esercizio di funzioni organizzative o commerciali, posto che la qualifica di amministratore di

fatto può essere desunta anche da un complesso di elementi sintomatici, idonei a dimostrare l'inserimento stabile del soggetto nella gestione dell'impresa e l'esercizio in modo non episodico di poteri tipici dell'organo amministrativo.

2.2. Parimenti infondate sono le censure concernenti il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

La sentenza impugnata individua, infatti, con sufficiente precisione la documentazione rinvenuta e consegnata al curatore fallimentare, relativa agli anni 2015-2019, evidenziando, per converso, l'assenza della documentazione contabile obbligatoria relativa agli anni successivi, ossia dal 2020, nonché del libro giornale, del libro soci, del libro verbali assembleari e del libro inventari (cfr. fg. 2 della sentenza). In tale contesto, la prospettata necessità di acquisire un ulteriore elenco dei documenti transitati dallo studio professionale incaricato della contabilità si rivela priva di decisività, giacché la contestazione investe proprio la documentazione risultata non reperibile all'esito della procedura. Invero, una volta accertata la posizione di amministratore di fatto del ricorrente fino all'epoca del dissesto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che egli fosse destinatario degli obblighi di conservazione e tenuta della documentazione contabile gravanti sull'organo gestorio e potesse pertanto rispondere direttamente del reato di bancarotta documentale, senza che si ponga alcuna questione di concorso dell'*extraneus*.

Quanto all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata ha correttamente desunto la sussistenza del dolo valorizzando il complessivo quadro delle condotte accertate e, in particolare, l'entità e dalla sistematicità delle omissioni contabili accertate, nonché il contestuale compimento dell'operazione distrattiva ritenuta provata, elementi che denotano la finalizzazione della condotta ad ostacolare la ricostruzione delle vicende patrimoniali e finanziarie dell'impresa. Tale percorso argomentativo appare coerente con l'orientamento di legittimità che ammette la ricostruzione dell'elemento psicologico del reato alla luce dell'intera condotta dell'agente e del contesto nel quale essa si inserisce (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 – 01).

2.3. Non meritano accoglimento neppure le doglianze relative alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La Corte di appello ha accertato che un bene appartenente alla società fallita era fuoriuscito dal patrimonio aziendale in favore di una società sostanzialmente riconducibile al ricorrente, rilevando altresì l'assenza di evidenze contabili attestanti l'effettivo incasso del corrispettivo dichiarato.

Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore o del gestore di fatto dell'impresa, della destinazione dei beni sociali o del relativo ricavato, gravando sul medesimo un preciso onere di

allegazione e dimostrazione di circostanze idonee a giustificare la fuoriuscita dal patrimonio sociale (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 - 01; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01).

Ne consegue che la censura difensiva incentrata sulla mancata dimostrazione dell'incongruità del prezzo di cessione non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata. Ciò che la Corte territoriale ha valorizzato non è, infatti, esclusivamente l'esiguità del corrispettivo pattuito, ma soprattutto l'assenza di prova dell'effettivo versamento dello stesso nelle casse sociali, circostanza che rendeva irrilevante la questione relativa alla sua congruità rispetto al valore di mercato del bene.

2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure formulate con il primo motivo si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali e non evidenziano alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, il quale risulta pertanto immune dai vizi denunciati. Ne consegue il rigetto del motivo.

3. Con il secondo motivo il ricorso deduce la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante contestata, effettuato in regime di equivalenza e non di prevalenza, come invece richiesto dalla difesa dell'imputato.

3.1. In argomento va osservato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità ove sia sorretto da sufficiente motivazione, senza che sia necessaria un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02).

3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente richiamato gli elementi valorizzati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha qualificato come «congruo» il giudizio di equivalenza con l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. Una motivazione che appare adeguata alla luce della entità della pena inflitta, pari al minimo edittale, poi ulteriormente ridotta in applicazione della diminuzione del rito.

4. Infondato è, infine, il terzo motivo, con cui la difesa lamenta la mancanza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione delle pene accessorie nella misura minima.

Va premesso che l'art. 322, comma 4, d.lgs. n. 14 del 2019 stabilisce che «la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione

all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo e uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01). Si è, inoltre, precisato che il relativo onere motivazionale deve essere specificamente declinato in relazione ai criteri, soggettivi e oggettivi, previsti dall'art. 133 cod. pen., ove la durata della pena accessoria fallimentare sia stata determinata in misura superiore alla media edittale, tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena; a maggior ragione ove sussista una significativa divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01; v. anche Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01).

Nel caso di specie, il ricorso opina che la Corte territoriale si sia espressa, nel solo dispositivo, nei seguenti termini: «riduce la pena inflitta all'imputato ad anni due di reclusione e le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. l.f. nella medesima misura», senza fornire una specifica motivazione della relativa scelta.

In realtà, la Corte di appello ha espressamente rilevato che la rideterminazione della durata delle pene accessorie in misura pari alla pena principale inflitta risultasse «conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p.» (v. pag. 8 della sentenza impugnata). Su tali premesse, considerato che la riduzione della pena accessoria in misura di due anni è stata operata in termini esattamente corrispondenti alla durata della pena principale inflitta e, dunque, ben al di sotto del minimo edittale della pena principale, deve escludersi la necessità di ulteriori specificazioni, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale già richiamato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/05/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Rosa Pezzullo